



Giovedì, 07 luglio 2022 10h00

## COMUNICATO STAMPA

### LA COMMISSIONE INDICE UNA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SU UN PROGETTO CHE PREVEDE CHE GLI INTERESSI DI MORA APPLICATI DALLA CONFEDERAZIONE SIANO IN LINEA CON I TASSI DI MERCATO

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) indice una procedura di consultazione su un progetto volto ad attuare l'iniziativa parlamentare Regazzi **16.470** «Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato». Sono proposte due varianti: la prima prevede un interesse moratorio a tasso variabile, la seconda un interesse a tasso fisso ma inferiore a quello attuale.

L'iniziativa parlamentare **16.470**, presentata dal consigliere nazionale Fabio Regazzi il 29 settembre 2016, propone di tener conto dell'andamento economico nella fissazione dell'interesse moratorio. Attualmente il Codice delle obbligazioni (CO) prevede un tasso fisso del 5 per cento che non tiene conto delle fluttuazioni dei tassi d'interesse sul mercato. Secondo l'iniziativa parlamentare, rispetto ai tassi attualmente praticati sul mercato, questo valore è superiore alla media. La CAG-N ritiene pertanto necessario adeguare l'interesse moratorio applicato dalla Confederazione e ha deciso, con 15 voti contro 6, di porre in consultazione un progetto di revisione del CO. Una minoranza della Commissione è invece contraria al progetto e propone alla propria Camera di non entrare in materia. A suo avviso l'evoluzione economica attuale rende superfluo un adeguamento dell'interesse moratorio applicato dalla Confederazione.

Per attuare l'iniziativa parlamentare la Commissione pone in consultazione due diverse proposte, una con un tasso variabile, l'altra con un tasso fisso. Nella prima variante l'interesse moratorio è fissato sulla base dello *Swiss Average Rate Overnight (SARON)*; dato che questo tasso può essere molto basso, se non addirittura negativo, o molto alto la Commissione ha deciso di maggiorarlo di 2 punti percentuali e di fissarne un limite minimo e massimo, rispettivamente al 2 e al 15 per cento. Spetterà al Consiglio federale fissare ogni anno, a livello di ordinanza, l'interesse moratorio per l'anno civile seguente. La seconda variante, che prevede invece un tasso fisso, parte dal presupposto che il regime

legale vigente si sia dimostrato valido, ma che il tasso attuale sia troppo alto. La Commissione propone quindi di ridurlo dal 5 al 3 per cento.

La consultazione si concluderà il 28 ottobre 2022. Per questa procedura i Servizi del Parlamento si sono avvalsi della collaborazione dell'Ufficio federale di giustizia. I partecipanti alla consultazione sono invitati a trasmettere i loro pareri via e-mail all'indirizzo [zz@bj.admin.ch](mailto:zz@bj.admin.ch).

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili sul sito Internet dell'[Assemblea federale](#) e sul portale dell'[Amministrazione federale](#).

## AUTORE



CAG-N

Segreteria delle commissioni degli affari giuridici

CH-3003 Berna

[www.parlament.ch](http://www.parlament.ch)

[rk.caj@parl.admin.ch](mailto:rk.caj@parl.admin.ch)

## INFORMAZIONE



Vincent Maitre

Vicepresidente della Commissione

Tel. +41 76 392 39 92

Nicolas Reist

Collaboratore scientifico

Tel. +41 58 322 97 50



16.470

**Iniziativa parlamentare  
Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea  
con i tassi di mercato**

**Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

del ...

---

---

## **Compendio**

*La presente revisione attua l'iniziativa parlamentare 16.470, che chiede di legare gli interessi moratori previsti nel Codice delle obbligazioni all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato e di uniformare le altre disposizioni del diritto federale in materia.*

*Per instaurare questo nuovo regime, il progetto propone due possibili varianti. La prima consiste nel rinunciare al sistema attuale, che prevede un interesse moratorio a tasso fisso, per introdurre un interesse moratorio a tasso variabile, fissato di anno in anno dal Consiglio federale sulla base del SARON, maggiorato di due punti percentuali. La seconda variante mantiene invece il tasso fisso, ma lo riduce al 3 per cento.*

---

# Rapporto

## 1 Genesi del progetto

### 1.1 Iniziativa parlamentare 16.470

Il 29 settembre 2016 il consigliere nazionale Fabio Regazzi ha presentato un'iniziativa parlamentare dal tenore seguente:

*«Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:*

*L'articolo 104 CO deve essere modificato sostituendo l'interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 %) con una disposizione che lo leghi all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato. Vanno altresì adeguati l'Ordinanza concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva, l'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e tutti gli altri testi federali, leggi, ordinanze, circolari e disposizioni relativi agli interessi moratori.»*

La motivazione dell'iniziativa parlamentare è la seguente:

*«Considerati il deterioramento della situazione congiunturale svizzera ed europea, la persistente forza del franco, i tassi d'interesse negativi applicati sui capitali da talune banche, l'economia svizzera e in particolare le piccole e medie imprese stanno vivendo un periodo difficile. In un tale contesto economico, un tasso d'interesse moratorio del 5 per cento o comunque fissato molto al di sopra dei tassi di mercato, viene percepito come un pesante onere finanziario aggiuntivo per molte imprese. Colpite sono in particolare le aziende che già versano in difficoltà finanziarie. Inoltre è prevedibile che questi costi supplementari vengano poi scaricati sui consumatori.*

*Attualmente i tassi d'interesse della Banca nazionale per il Libor a tre mesi si attesta in una fascia di riferimento compresa tra meno 1,25 e meno 0,25 per cento. Altri tassi d'interesse di riferimento si trovano a livelli minimi se non negativi, ben al di sotto del 5 per cento previsto dal vigente articolo 104 CO. In un tale contesto appare pertanto opportuno adeguare al livello di mercato tutti gli interessi di mora applicati dalla Confederazione.*

*È inoltre dubbio che un mantenimento dell'interesse moratorio a livelli così alti possa effettivamente portare a un miglioramento della morale di pagamento. Applicare da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni un tasso d'interesse moratorio eccessivamente elevato rispetto all'andamento dei tassi di mercato può in definitiva costituire un comportamento iniquo soprattutto se rapportato ai tassi decisi dai Governi cantonali.»*

---

Conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sul Parlamento (LParl), il 19 ottobre 2017 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso, nel quadro dell'esame preliminare, di dare seguito all'iniziativa con 20 voti contro 1 e 2 astensioni. La sua omologa del Consiglio degli Stati (CAG-S) si è allineata a questa decisione il 26 aprile 2018. Il 19 giugno 2020 il Consiglio nazionale ha deciso di prorogare fino alla sessione primavera-verile 2022 il termine di trattazione dell'iniziativa parlamentare. In occasione della sua seduta del 3 febbraio 2022, la CAG-N ha deciso, con 13 voti contro 11 e 1 astensione, di proporre al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare. Il 18 marzo 2022, con 98 voti contro 93 e 0 astensioni, la Camera non ha però dato seguito a questa proposta decidendo di prorogare fino alla sessione primavera-verile 2024 il termine di trattazione dell'iniziativa parlamentare.

## **1.2 Lavori della Commissione**

La CAG-N si è occupata dell'attuazione dell'iniziativa il 21 febbraio 2020 e il 5 febbraio 2021. Dopo avere preso atto di un documento di lavoro dall'Amministrazione federale, ha incaricato quest'ultima di redigere un progetto preliminare sulla base dei suoi lavori preparatori. In occasione della sua seduta del 19 agosto 2021 la Commissione ha deciso di porre in consultazione anche una seconda variante di attuazione. L'Amministrazione è stata pertanto incaricata di adeguare di conseguenza il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo.

Il 23 giugno 2022 la CAG-N ha preso atto del progetto preliminare e del rapporto esplicativo, adottandoli dopo deliberazione con 15 voti contro 6. Una minoranza (Flach, Addor, Bellaïche, Geissbühler, Hess Erich, Steinemann, Tuena) propone di non entrare in materia; vista l'evoluzione economica attuale e i cambiamenti in atto sul mercato dei tassi ritiene che non sia il momento adeguato per procedere a un adeguamento dell'interesse moratorio. Il progetto preliminare è posto in consultazione conformemente alla legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulla consultazione (LCo).

La Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

<sup>1</sup> RS 171.10  
<sup>2</sup> RS 172.061

---

## 2 Contesto

### 2.1 Diritto vigente

Secondo il diritto vigente, l'articolo 104 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>3</sup> obbliga il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro a pagare gli interessi moratori del 5 per cento all'anno. L'interesse moratorio è dovuto anche nel caso in cui il ritardo non fosse dovuto a sua colpa. Le disposizioni sull'interesse moratorio sono di *carattere dispositivo*; le parti sono quindi libere di convenire, in un caso concreto, un interesse moratorio superiore o inferiore, nel rispetto dei limiti posti dalla legge<sup>4</sup>.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli interessi moratori costituiscono un indennizzo che il creditore può esigere per essere stato privato di una somma di denaro che gli era dovuta<sup>5</sup>. Rappresentano un risarcimento forfettario (*pauschalisierter Schadenersatz*)<sup>6</sup> che indennizza il creditore del danno subito poiché non può usufruire degli interessi o dei guadagni che realizzerebbe se fosse in possesso del denaro<sup>7</sup>. Inoltre, incitano il debitore a pagare il suo debito il più rapidamente possibile<sup>8</sup>.

L'articolo 104 capoverso 3 CO prevede una regola speciale per relazioni tra commercianti (cfr. le relative spiegazioni al n. 3.6).

Anche il diritto pubblico federale conosce diversi interessi moratori. Il tasso è del 5 per cento per i contributi alle assicurazioni sociali<sup>9</sup>. Dal 1° gennaio 2022, per l'imposta federale diretta, l'IVA e le altre imposte e tasse prelevate dalla Confederazione si applica un interesse moratorio del 4 per cento<sup>10</sup>. Questi tassi sono stati armonizzati in applicazione della mozione 16.3055, presentata il 12 marzo 2019<sup>11</sup>.

### 2.2 Diritto europeo

L'Unione europea (UE) si occupa da tempo del problema dei ritardi nei pagamenti. Nel 2017 il 27 per cento delle imprese ha dichiarato di considerare questi ritardi un rischio per la propria esistenza, in quanto causano costi aggiuntivi considerevoli e

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> DTF 117 V 349, consid. 3b

<sup>5</sup> DTF 130 III 591, consid. 2

<sup>6</sup> DFT 130 III 591, consid. 4

<sup>7</sup> DTF 123 III 241, consid. 4b

<sup>8</sup> L'interesse compensatorio in caso di danno, fissato di massima al 5 % all'anno, adempie alla stessa funzione.

<sup>9</sup> Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, art. 7 cpv. 1 (RS 830.11)

<sup>10</sup> Ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d'interesse, allegato (RS 631.014)

<sup>11</sup> Mozione Jauslin dell'8 marzo 2016 «Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali»

---

ostacolano la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo uno studio, meno ritardi nei pagamenti avrebbero permesso di creare nel 2017 6,5 milioni di posti di lavoro supplementari<sup>12</sup>.

Per migliorare la puntualità nei pagamenti, nel 2000 l'UE ha emanato la *direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*<sup>13</sup>. Per quanto riguarda l'interesse moratorio, stabiliva un tasso minimo corrispondente al tasso PcT della Banca centrale europea (BCE), il cosiddetto tasso di riferimento, maggiorato di almeno sette punti percentuali. Con la rifusione della direttiva nel 2011<sup>14</sup>, questo valore è stato aumentato di un punto percentuale portando quindi la maggiorazione ad almeno otto punti percentuali<sup>15</sup>. La direttiva prevede inoltre per il creditore il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 euro<sup>16</sup>. Va tuttavia sottolineato che questa regolamentazione si applica unicamente ai «*pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale*»<sup>17</sup>. I contratti con i consumatori non sono pertanto interessati dalla direttiva. Tutti gli stati membri dell'UE hanno adeguato la loro legislazione per attuare la direttiva<sup>18</sup>. Alcuni di loro prevedono persino una maggiorazione superiore<sup>19</sup>.

<b>Paese</b>	<b>Transazioni commerciali</b>	<b>Transazioni con i consumatori</b>
--------------	--------------------------------	--------------------------------------

<sup>12</sup> Rzepecka Julia, Fiorentini Sara, Parziale Valentina, Lechardoy Lucie, *Business-to-business transactions: a comparative analysis of legal measures vs. soft law instruments for improving payment behavior*, giugno 2018; (consultabile all'indirizzo <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1>), pag. 22 segg.

<sup>13</sup> Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

<sup>14</sup> Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

<sup>15</sup> Direttiva 2011/7/UE, art. 2 par. 6

<sup>16</sup> Direttiva 2011/7/UE, art. 6

<sup>17</sup> Parlamento europeo, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2018/2056(INI)) (consultabile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0456\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0456_IT.html)), n. 8 della valutazione

<sup>18</sup> Commissione europea, *Ex-post evaluation of Late Payment Directive*, novembre 2015 (disponibile all'indirizzo <https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/400ecc74-9a54-11e5-b3b7-01aa75ed71a1>), pag. 13

<sup>19</sup> Commissione europea, *Ex-post evaluation of Late Payment Directive*, novembre 2015, pag. 22



<b>Austria</b>	Tasso di base della BCE + 9,2 % <sup>20</sup>	4 % (fisso) <sup>21</sup>
<b>Francia</b>	Di norma tasso di base della BCE + 9 % <sup>22</sup>	Interesse legale (attualmente 3,15 %) <sup>23</sup>
<b>Germania</b>	Tasso di base della BCE + 9 %	Tasso di base della BCE + 5 % <sup>24</sup>
<b>Italia</b>	Tasso di base della BCE + 8 % <sup>25</sup>	Di norma 5 % <sup>26</sup>

L'UE considera che la direttiva «produce un forte valore aggiunto»<sup>27</sup>: dalla sua attuazione, la puntualità nei pagamenti è migliorata; tra il 2013 e il 2016, il periodo medio di pagamento tra le imprese è diminuito di 10 giorni. D'altro canto, l'UE considera però che per raggiungere gli obiettivi prefissati continuano a rendersi necessarie ulteriori misure<sup>28</sup>.

### 2.3 Precedenti tentativi di revisione

La mozione 08.3169 «Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale», presentata il 20 marzo 2008 e accolta lo stesso anno dal Parlamento, incaricava il Consiglio federale di «rivedere l'articolo 104 CO innalzando adeguatamente l'interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 %) in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Vanno adeguate anche le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali)»<sup>29</sup>.

<sup>20</sup> § 456 *Unternehmensgesetzbuch*

<sup>21</sup> § 1333 cpv. 1 in combinato disposto con § 1000 cpv. 1 del *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*

<sup>22</sup> Art. L441-10 del *Code de commerce*: «Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

<sup>23</sup> Art. L313-2 in combinato disposto con l'art. D313-1-A del *Code monétaire et financier*, *arrêté relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal* del 23 dicembre 2019

<sup>24</sup> § 288 cpv. 2 del *Bürgerliches Gesetzbuch*

<sup>25</sup> Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180

<sup>26</sup> Art. 1224 comma 1 in combinato disposto con l'art. 1284 comma 1 del Codice civile

<sup>27</sup> Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, n. 10 della valutazione

<sup>28</sup> *Idem*, Conclusioni e raccomandazioni

<sup>29</sup> Cfr. anche la mozione 08.3168 del gruppo UDC «Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale» del 20 marzo 2008 che chiedeva un aumento dell'interesse moratorio facendolo passare dal 5 al 10 %.

---

Nel 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto in cui proponeva di far passare l'interesse moratorio al 10 per cento unicamente nei rapporti commerciali; tutti gli altri contratti sarebbero rimasti sottoposti al tasso del 5 per cento. Alla luce dei pareri ricevuti, alcuni molto critici, il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti la revisione e ha proposto alle Camere di togliere dal ruolo la mozione 08.3169 adducendo le motivazioni esposte qui di seguito<sup>30</sup>:

- considerato il deterioramento delle prospettive congiunturali un aumento dell'interesse moratorio si sarebbe tramutato in un indesiderato onere finanziario aggiuntivo per molte imprese, che probabilmente sarebbe poi stato scaricato anche sui consumatori;
- un aumento dell'interesse moratorio non avrebbe potuto essere in alcun modo ragionevolmente rapportato ai tassi d'interesse in essere sul mercato dei capitali (Libor a tre mesi). Il tasso ipotecario e altri tassi di riferimento si trovavano a livelli minimi, ben al di sotto del 5 per cento previsto dall'articolo 104 CO;
- era inoltre dubbio che un aumento dell'interesse moratorio avrebbe effettivamente prodotto un miglioramento della morale di pagamento;
- infine, il raddoppio dell'interesse moratorio avrebbe di fatto introdotto un risarcimento danni sanzionatorio estraneo al diritto svizzero.

Dando seguito alla proposta del Consiglio federale, il Parlamento ha tolto dal ruolo la mozione 08.3169 il 3 dicembre 2012 (Consiglio nazionale) e il 14 marzo 2013 (Consiglio degli Stati)<sup>31</sup>.

### **3 Puntii essenziali del progetto**

L'iniziativa 16.470 mira in particolare a legare l'interesse moratorio previsto dal CO *all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato*. Per fare ciò è necessario prendere diverse decisioni di principio quanto alla forma concreta che la nuova norma dovrà assumere. Occorre stabilire se si vuole continuare ad applicare un tasso legale fisso oppure passare a un tasso variabile (n. 3.1). Se si sceglie la seconda opzione occorre stabilire il tasso di riferimento e, se del caso, un supplemento, un limite massimo e le modalità di adattamento del tasso (n. 3.2). Bisogna infine stabilire se la nuova norma debba restare di carattere dispositivo (n. 3.4) e delimitare il suo campo d'applicazione (n. 3.5).

Il presente progetto non contempla invece la modifica, chiesta dall'iniziativa, delle ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti poiché mediante un'iniziativa

<sup>30</sup> Rapporto del Consiglio federale del 4 aprile 2012 sullo stralcio della mozione 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale, presentata dal Gruppo liberale-radicalo, FF **2012** 4149

<sup>31</sup> Boll. Uff. **2012** N 1978; Boll. Uff. **2013** S 183

---

parlamentare si può proporre soltanto l'elaborazione di un progetto di «atto legislativo dell'Assemblea federale» (art. 107 cpv. 1 LParl). Le necessarie modifiche di ordinanza sono di competenza del Consiglio federale.

### 3.1 Interesse variabile o interesse fisso

Attualmente il CO prevede un *tasso fisso*, che non tiene conto dell'andamento dei tassi d'interesse di mercato. I vantaggi di questa soluzione sono la sua semplicità d'applicazione, incluso per i non addetti ai lavori, e il fatto che s'inserisce nella tradizione giuridica svizzera.

Il principale vantaggio del *tasso variabile*, invece, è che segue l'evoluzione dei tassi d'interesse di mercato e rispecchia in modo abbastanza preciso i costi di rifinanziamento. L'interesse moratorio legale è, per lo meno di principio, un *risarcimento forfettario*<sup>32</sup>, che indennizza il creditore del danno subito poiché non può usufruire degli interessi o dei guadagni che realizzerebbe se fosse in possesso del denaro<sup>33</sup>. Compensa anche in parte il fatto che il debitore in mora al pagamento può disporre della somma dovuta o evitare le spese legate a un credito<sup>34</sup>. Istituito un tasso fisso, il legislatore ha volutamente ignorato il fatto che, nel momento in cui vi è un ritardo di pagamento, l'interesse moratorio possa essere superiore o inferiore al tasso di mercato – sia di quello applicabile al creditore sia quello generalmente applicabile – e non corrispondere quindi al danno causato dal ritardo. Se il tasso di mercato è più elevato rispetto all'interesse moratorio, il creditore subisce una perdita. Se è inferiore, il creditore realizza un guadagno a scapito del debitore<sup>35</sup>. Finora si è considerato che quest'ultimo scenario fosse l'espressione del *carattere punitivo* dell'interesse moratorio<sup>36</sup>.

Le oscillazioni proprie del *tasso variabile* presentano invece un inconveniente. Le persone che non hanno dimestichezza con gli interessi moratori non hanno alcuna possibilità di sapere quale sia il tasso attuale. Inoltre, gli interessi devono spesso essere calcolati retroattivamente, il che può presupporre l'utilizzo di diversi tassi successivi e il ricorso a calcoli complessi impossibili da eseguire senza l'aiuto di un software di contabilità. È tuttavia possibile semplificare l'applicazione dell'interesse

<sup>32</sup> DTF 130 III 591, consid. 4, cfr. anche la decisione del Tribunale federale del 17 gennaio 2006, n. 4C.277/2005, consid. 5.

<sup>33</sup> DTF 123 III 241, consid. 4b; l'interesse moratorio è dovuto anche nel caso in cui il debitore possa provare che il creditore non avrebbe conseguito un guadagno dalla somma non pagata, o avrebbe conseguito un guadagno inferiore, durante il periodo in cui era in mora, cfr. DTF 129 III 535, consid. 2.4 e 3.

<sup>34</sup> DTF 123 III 241, consid. 4b.

<sup>35</sup> Weber Rolf H., Neukonzeption der Verzugszinsregelung, Mélanges Eugen Bucher, Berna 2009, pag. 781 segg., in particolare 789

<sup>36</sup> DTF 130 III 312, consid. 6.2 e 7.1.

---

moratorio arrotondando il tasso d'interesse di riferimento alla cifra intera più vicina, secondo le regole dell'arrotondamento commerciale, e conferendo al Consiglio federale la competenza di fissare mediante ordinanza il tasso d'interesse legale per *ogni anno civile*.

Dato che entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi, la Commissione ha deciso di sottoporre alla discussione le seguenti due varianti.

### **3.2 Variante 1: istituzione di un tasso d'interesse variabile**

È possibile legare l'interesse moratorio all'andamento dei tassi d'interesse di mercato, come chiesto dall'iniziativa parlamentare, istituendo un tasso d'interesse variabile basato su un tasso di riferimento; questa soluzione consente di rispecchiare i tassi d'interesse applicati sul mercato.

#### **3.2.1 Tasso d'interesse di riferimento: il SARON**

Ancora recentemente, il LIBOR era ampiamente utilizzato in Svizzera come tasso d'interesse di riferimento. Dopo che l'autorità di regolamentazione del LIBOR ha deciso di dimetterlo a seguito dello scandalo legato alla sua manipolazione nel 2011, è stato sostituito dallo *Swiss Average Rate Overnight (SARON)* composto a tre mesi (SAR3MC). Questo tasso d'interesse si basa sulle transazioni concluse e sulle offerte (*quotes*) negoziabili sul mercato interbancario delle operazioni PcT. Attualmente il SARON è ampiamente diffuso in Svizzera come tasso d'interesse di riferimento per i prodotti finanziari; è il tasso d'interesse più affidabile tra i tassi a breve termine del mercato finanziario.

#### **3.2.2 Maggiorazione di due punti percentuali e tasso massimo**

Il SARON rispecchia i movimenti sul mercato finanziario. Tuttavia, non sarebbe opportuno farvi riferimento in modo diretto; se fosse molto basso o addirittura negativo non sarebbe dovuto più alcun interesse moratorio. Si propone pertanto di aumentare il SARON di due punti percentuali. Il tasso risultante viene quindi arrotondato alla cifra intera più vicina, evitando così che i calcoli degli interessi diventino troppo complicati. Infine, si giustifica prevedere un interesse moratorio minimo del 2 per cento e massimo del 15 per cento.

---

### **3.2.3 Fissazione e adattamento dell'interesse moratorio da parte del Consiglio federale**

Nell'interesse della certezza del diritto, il tasso d'interesse dinamico non deve derivare direttamente dal testo di legge. È più appropriato che il Consiglio federale lo fissi ogni anno in un'ordinanza, applicando il meccanismo previsto nella legge. In questo modo sarà possibile identificare chiaramente il tasso determinante e consultare quelli applicabili negli anni precedenti.

### **3.3 Variante 2: istituzione di un tasso d'interesse fisso**

Non si può ignorare il fatto che istituire un tasso d'interesse variabile costituisca una rottura con la tradizione giuridica svizzera e offra una soluzione complicata rispetto allo stato attuale delle cose. La Commissione ha pertanto deciso di porre in consultazione anche una seconda variante in base alla quale ci si limiterebbe ad abbassare l'interesse moratorio, attualmente del 5 per cento, al 3 per cento. Questa soluzione è molto più semplice da applicare. La Commissione è ben cosciente che ad ogni variazione dei tassi d'interesse di mercato si riproporrebbe la questione di un adattamento dell'interesse moratorio legale.

### **3.4 Carattere dispositivo della norma**

Il CO si basa sul principio della libertà contrattuale; come nel diritto vigente<sup>37</sup>, anche in futuro le parti potranno convenire una soluzione che si discosti dalla legge e pattuire un tasso d'interesse variabile superiore o inferiore oppure un tasso fisso.

### **3.5 Nessuna restrizione del campo d'applicazione**

Leggendo la motivazione dell'iniziativa, appare chiaro che quest'ultima si riferisca alle *imprese*. Nel confronto internazionale, l'interesse moratorio dovuto dai consumatori è spesso inferiore a quello dovuto dalle imprese (cfr. tabella al n. 2.2; anche l'art. 104 CO va in questa direzione). Non sembra dunque appropriato ridurre il tasso unicamente per i consumatori oppure unicamente per i commercianti; la riduzione va applicata a *tutti i debitori*.

<sup>37</sup> DTF 117 V 349, consid. 3b

---

### 3.6

### Abrogazione della disposizione applicabile tra commercianti (art. 104 cpv. 3 CO)

Il CO prevede una norma speciale applicabile alle relazioni tra commercianti: si tratta dell'articolo 104 capoverso 3 secondo cui fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il 5 per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. La disposizione non precisa ulteriormente il proprio campo d'applicazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non basta svolgere l'attività di commerciante per usufruire dei vantaggi di cui all'articolo 104 capoverso 3 CO. Secondo la Corte suprema, la disposizione concerne unicamente la *vendita commerciale obiettiva*, vale a dire che la transazione per la quale vi è un ritardo di pagamento deve riguardare in modo obiettivo le relazioni commerciali: l'affare deve avere una relazione diretta con l'attività commerciale delle due parti<sup>38</sup>.

Inoltre, per come è formulato, l'articolo 104 capoverso 3 CO non viene affatto applicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo «sconto bancario ordinario», sul quale si basa l'interesse moratorio, non corrisponde al tasso d'interesse applicato dalla Banca nazionale ai crediti di conto corrente bensì al saggio di sconto privato, ossia al saggio applicato dalle banche per scontare le accettazioni bancarie e le cambiali commerciali di prima classe<sup>39</sup>. L'ammontare di tale tasso di sconto viene determinato individualmente e si basa sulla liquidità dei mercati finanziari, sulla durata e valuta, ma anche sulla solvibilità degli obbligati. Non si tratta di un valore di riferimento oggettivamente determinabile; ogni banca applica il proprio tasso d'interesse<sup>40</sup> che può addirittura variare a seconda del cliente. Poiché per il creditore è difficile provare quale sarebbe il tasso per il suo caso particolare, si trova in pratica nell'impossibilità di dimostrare di avere diritto a un tasso superiore a quello del 5 per cento previsto dalla legge per l'interesse moratorio<sup>41</sup>. L'articolo 104 capoverso 3 CO è dunque rimasto lettera morta<sup>42</sup>. Per questi motivi, il presente progetto prevede l'abrogazione di questa disposizione. Se le parti desiderano essere sottoposte a norme particolari, potranno sempre farlo per via contrattuale.

<sup>38</sup> DTF 122 III 53, consid. 4b.

<sup>39</sup> DTF 116 II 140, consid. 5.

<sup>40</sup> Kuster Matthias, *Der Verzugszinssatz unter Kaufleuten nach Art. 104 Abs. 3 OR*, PJA 2008, pag. 275 segg., in particolare 278

<sup>41</sup> Kuster, *op. cit.*, pag. 278

<sup>42</sup> Weber, *op. cit.*, pag. 790

*Art. 73 cpv. 1 PP-CO*

L'articolo 73 capoverso 1 CO prevede che se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Questa disposizione non si applica all'interesse moratorio, ma riguarda l'importo degli interessi nel diritto contrattuale generale. Applicando questa disposizione per analogia, il Tribunale federale ha fissato un interesse compensatorio del 5 per cento sulle pretese di risarcimento del danno risultante da un atto illecito (art. 41 segg. CO); lo stesso ha fatto per le pretese derivanti dal diritto della società anonima e dal diritto pubblico. Tenuto conto dello scopo perseguito dall'iniziativa parlamentare, questo tasso d'interesse dovrebbe essere ridotto e, se possibile, corrispondere a quello che sarà stabilito all'articolo 104 capoverso 1 CO, rispondendo quindi anche al desiderio di uniformazione espresso nell'iniziativa. Di conseguenza, l'articolo 73 capoverso 1 CO non stabilirà più un tasso d'interesse concreto, ma rinverrà direttamente all'articolo 104 capoverso 1 CO.

*Art. 104 PP-CO****Variante 1 (tasso d'interesse variabile)***

Il capoverso 1 prevede unicamente che il debitore in mora debba pagare un interesse moratorio. Come le altre disposizioni del diritto contrattuale, questa norma ha un carattere dispositivo: mediante contratto, le parti possono abolire l'obbligo di pagare interessi moratori. Non è necessario menzionare tutto ciò in modo esplicito nella legge.

Il capoverso 2 disciplina l'interesse moratorio legale. Spetta al Consiglio federale fissarlo ogni anno in un'ordinanza. Nel fare ciò dovrà applicare il metodo di calcolo previsto nella legge, cosicché non disporrà di alcun margine di manovra: l'interesse corrisponde al SARON composto a tre mesi, maggiorato di due punti percentuali; il tasso così calcolato è arrotondato per difetto o per eccesso alla cifra intera più vicina. La disposizione, sicuramente più complicata rispetto a quella prevista dal diritto vigente, rimarrà comprensibile e applicabile per i non addetti ai lavori, poiché vigerà un solo tasso d'interesse per ogni anno civile.

Per evitare che il tasso determinante finisca per essere troppo basso o addirittura negativo, la legge fissa un tasso d'interesse minimo del 2 per cento; se così non fosse un debitore in mora non avrebbe alcun interesse ad adempiere alle proprie obbligazioni entro i termini qualora il SARON fosse negativo.

L'interesse moratorio legale non potrà peraltro superare il 15 per cento l'anno, per analogia con l'articolo 14 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al

---

consumo (LCC)<sup>43</sup>. Questo limite varrà unicamente per il Consiglio federale nel momento in cui dovrà fissare il tasso annuale. Le parti potranno convenire un interesse superiore, dato il carattere dispositivo dell'articolo 104 PP-CO, sempre che le disposizioni imperative della legge siano rispettate (p. es. l'art. 14 LCC o gli art. 21 e 163 cpv. 3 CO).

Il *capoverso 3* contiene il principio, attualmente contemplato al *capoverso 1*, secondo cui l'interesse moratorio legale deve essere pagato quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Esso riprende anche il disciplinamento previsto dall'attuale *capoverso 2* per i casi in cui il contratto stipuli un interesse superiore. Ci si deve attendere che questa disposizione sia applicata più sovente dopo che l'interesse moratorio sarà stato diminuito.

Il tenore dell'attuale *capoverso 3* viene così sostituito (v. n. 3.6).

### ***Variante 2 (tasso d'interesse fisso)***

Il *capoverso 1* riprende la disposizione vigente. Neppure in questo caso è necessario precisare che si tratta di una norma di carattere dispositivo. Conformemente allo scopo perseguito dall'iniziativa parlamentare, l'interesse moratorio legale viene ridotto dall'attuale 5 per cento al 3 per cento l'anno.

Il *capoverso 2* corrisponde al *capoverso 3* della variante 1, per cui si veda il relativo commento.

In questa variante il *capoverso 3* è abrogato (v. n. 3.6).

## **5 Diritto transitorio**

Per quanto riguarda il diritto transitorio si applica l'articolo 1 del titolo finale del Codice civile<sup>44</sup>. Ne consegue che un debitore in mora sarà tenuto a pagare l'interesse moratorio previsto dal diritto anteriore (art. 104 CO) per tutto il periodo che precede l'entrata in vigore della modifica proposta. Il nuovo interesse moratorio (art. 104 PP-CO) sarà applicato al periodo successivo a tale data, anche se la mora è iniziata ancora mentre vigeva il diritto anteriore.

A partire da questa data, il tasso applicabile sarà quello in vigore durante il periodo in cui il debitore è in mora. Nel caso dell'interesse variabile, è possibile che per la stessa pretesa scaduta si applichino più tassi a causa dell'adeguamento annuale del tasso da parte del Consiglio federale.

<sup>43</sup> RS 221.214.1

<sup>44</sup> RS 210



---

## **6 Ripercussioni**

### **6.1 Ripercussioni per la Confederazione**

Dato che le sue condizioni generali rinviano al CO, la Confederazione dovrà pagare il nuovo interesse moratorio se è in mora per il pagamento di beni o servizi acquistati da terzi. Con la variante 2 il ritardo di pagamento avrà un costo inferiore mentre che con la variante 1, che prevede un tasso d'interesse in funzione del SAR3MC, il costo del ritardo dipenderà dalla situazione sui mercati finanziari.

### **6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

La modifica dell'interesse moratorio concerne i Cantoni e i Comuni nella misura in cui la loro legislazione e le loro condizioni generali rinviano al CO. Essi potranno comunque adeguare le loro basi giuridiche o le loro condizioni generali per applicare norme derogatorie per il loro settore di attività.

### **6.3 Ripercussioni sull'economia**

Il disciplinamento proposto sanziona in modo meno severo i debitori in mora; i creditori otterranno un risarcimento inferiore in caso di mora.

Poiché ci si deve attendere che il nuovo tasso d'interesse sia spesso inferiore ai tassi d'interesse di mercato applicabili ai prestiti non garantiti, i debitori potrebbero essere incitati a non pagare per tempo le loro fatture, il che potrebbe portare a un deterioramento generale dei tempi di pagamento. Di conseguenza potrebbero esserci ripercussioni negative – impossibili da quantificare – per i creditori che si trovano in questa situazione ed eventualmente anche per tutta l'economia.



*Progetto preliminare*

## **Codice delle obbligazioni**

**(Modifica dell'interesse moratorio)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...;

visto il parere del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

*Minoranza (Flach, Addor, Bellaïche, Geissbühler, Hess Erich, Steinemann, Tuena)*

*Non entrare in materia*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>1</sup> è modificato come segue:

*Art. 73 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, è dovuto un interesse moratorio.

<sup>1</sup> RS 220

*Variante 1 (interesse variabile)**Art. 104*

## 2. Interesse moratorio

## a. In genere

<sup>1</sup> Il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare un interesse moratorio.

<sup>2</sup> L'interesse moratorio è fissato ogni anno dal Consiglio federale per l'anno civile seguente. Corrisponde allo Swiss Average Rate Overnight (SARON) composto a tre mesi (SAR3MC), maggiorato di due punti percentuali; l'interesse così calcolato è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. L'interesse ammonta almeno al due per cento e al massimo al quindici per cento all'anno.

<sup>3</sup> L'interesse moratorio deve essere pagato quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Qualora nel contratto fossero stipulati interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

*Variante 2 (interesse fisso)*

## 2. Interessi moratori

## a. In genere

<sup>1</sup> Il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare un interesse moratorio del tre per cento all'anno.

<sup>2</sup> L'interesse moratorio deve essere pagato quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Qualora nel contratto fossero stipulati interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

<sup>3</sup> *Abrogato*

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione degli affari giuridici  
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch  
rk.caj@parl.admin.ch

Destinatari:

i partiti politici  
le organizzazioni mantello di Comuni,  
Città e regioni di montagna  
le organizzazioni mantello dell'economia  
le cerchie interessate

7 luglio 2022

**16.470 n Iv. Pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato**

**Indizione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

in adempimento dell'iniziativa parlamentare summenzionata, nella sua seduta del 23 giugno 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato un progetto preliminare concernente l'interesse moratorio. Nella stessa occasione ha adottato il relativo rapporto esplicativo e deciso di indire una consultazione.

Il progetto preliminare attua le richieste dell'iniziativa parlamentare su questioni relative all'interesse moratorio. Prevede adeguamenti concernenti l'interesse moratorio e in particolare propone due possibili varianti. La prima consiste nel rinunciare al sistema attuale che prevede un interesse moratorio a tasso fisso, per introdurre un interesse moratorio a tasso variabile, fissato di anno in anno dal Consiglio federale sulla base del SARON, maggiorato di due punti percentuali. La seconda variante mantiene invece il tasso fisso ma lo riduce al tre per cento.

Con la presente vi sottoponiamo il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo per parere nel quadro della procedura di consultazione. Il **termine di consultazione** scade il **28 ottobre 2022**.

La documentazione inviata in consultazione può essere ottenuta ai seguenti indirizzi Internet:

- <https://www.parlament.ch/it/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommissionen-rk/berichte-vernehmlassungen-rk/vernehmlassung-rk-n-16-470>



- <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing#Parl.>

Per svolgere la consultazione i Servizi del Parlamento sono sostenuti dall'Ufficio federale di giustizia.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci per quanto possibile i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**), entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[zz@bj.admin.ch](mailto:zz@bj.admin.ch)

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a Philipp Weber (tel. 058 465 32 09) dell'Ufficio federale di giustizia e a Nicolas Reist (tel. 058 322 97 50) della segreteria delle Commissioni degli affari giuridici.

Vi ringraziamo sin d'ora per l'invio del vostro parere.

Distinti saluti

Vincent Maitre  
Vicepresidente

**16.470 n Pa. Iv. Regazzi. Verzugszinssatz des Bundes. Anpassung an Marktzinsen / 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l'intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché / 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato**

**Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens / Ouverture de la procédure de consultation / Apertura della procedura di consultazione**

**Adressatenliste / Liste des destinataires / Elenco dei destinatari**

## 1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich <a href="mailto:staatskanzlei@sk.zh.ch">staatskanzlei@sk.zh.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8 <a href="mailto:info.regierungsrat@be.ch">info.regierungsrat@be.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern <a href="mailto:staatskanzlei@lu.ch">staatskanzlei@lu.ch</a> ;
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf <a href="mailto:ds.la@ur.ch">ds.la@ur.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz <a href="mailto:stk@sz.ch">stk@sz.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen <a href="mailto:staatskanzlei@ow.ch">staatskanzlei@ow.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans <a href="mailto:staatskanzlei@nw.ch">staatskanzlei@nw.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus <a href="mailto:staatskanzlei@gl.ch">staatskanzlei@gl.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug <a href="mailto:info@zg.ch">info@zg.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg <a href="mailto:chancellerie@fr.ch">chancellerie@fr.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn <a href="mailto:kanzlei@sk.so.ch">kanzlei@sk.so.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel <a href="mailto:staatskanzlei@bs.ch">staatskanzlei@bs.ch</a>
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal <a href="mailto:LKA-RRBs@bl.ch">LKA-RRBs@bl.ch</a>

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen <a href="mailto:staatskanzlei@ktsh.ch">staatskanzlei@ktsh.ch</a>
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau <a href="mailto:Kantonskanzlei@ar.ch">Kantonskanzlei@ar.ch</a>
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell <a href="mailto:info@rk.ai.ch">info@rk.ai.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen <a href="mailto:info.sk@sg.ch">info.sk@sg.ch</a>
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur <a href="mailto:info@gr.ch">info@gr.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau <a href="mailto:staatskanzlei@ag.ch">staatskanzlei@ag.ch</a>
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld <a href="mailto:staatskanzlei@tg.ch">staatskanzlei@tg.ch</a>
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona <a href="mailto:can-scads@ti.ch">can-scads@ti.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne <a href="mailto:info.chancellerie@vd.ch">info.chancellerie@vd.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion <a href="mailto:Chancellerie@admin.vs.ch">Chancellerie@admin.vs.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel <a href="mailto:Secretariat.chancellerie@ne.ch">Secretariat.chancellerie@ne.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 <a href="mailto:service-adm.ce@etat.ge.ch">service-adm.ce@etat.ge.ch</a>
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont <a href="mailto:chancellerie@jura.ch">chancellerie@jura.ch</a>
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:mail@kdk.ch">mail@kdk.ch</a>



2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés  
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:info@die-mitte.ch">info@die-mitte.ch</a>
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale UDF	Postfach 3602 Thun <a href="mailto:info@edu-schweiz.ch">info@edu-schweiz.ch</a>
Ensemble à Gauche EAG	Case postale 2070 1211 Genève 2 <a href="mailto:info@eag-ge.ch">info@eag-ge.ch</a>
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:vernehmlassungen@evppev.ch">vernehmlassungen@evppev.ch</a>
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:info@fdp.ch">info@fdp.ch</a>
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern <a href="mailto:gruene@gruene.ch">gruene@gruene.ch</a>
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern <a href="mailto:schweiz@grunliberale.ch">schweiz@grunliberale.ch</a>
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano <a href="mailto:lorenzo.quadri@mattino.ch">lorenzo.quadri@mattino.ch</a>
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Postfach 8721 8036 Zürich <a href="mailto:pdaz@pda.ch">pdaz@pda.ch</a>
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern <a href="mailto:gs@svp.ch">gs@svp.ch</a>
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:franziska.tlach@spschweiz.ch">franziska.tlach@spschweiz.ch</a>

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Laupenstrasse 35 3008 Bern <a href="mailto:verband@chgemeinden.ch">verband@chgemeinden.ch</a>
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:info@staedteverband.ch">info@staedteverband.ch</a>
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:info@sab.ch">info@sab.ch</a>

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich <a href="mailto:info@economiesuisse.ch">info@economiesuisse.ch</a> ; <a href="mailto:bern@economiesuisse.ch">bern@economiesuisse.ch</a> ; <a href="mailto:sandra.spieser@economiesuisse.ch">sandra.spieser@economiesuisse.ch</a>
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:info@sgv-usam.ch">info@sgv-usam.ch</a>
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich <a href="mailto:verband@arbeitgeber.ch">verband@arbeitgeber.ch</a>
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg <a href="mailto:info@sbv-usp.ch">info@sbv-usp.ch</a>
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel <a href="mailto:office@sba.ch">office@sba.ch</a>
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 <a href="mailto:info@sqb.ch">info@sqb.ch</a>

Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich <a href="mailto:politik@kfmv.ch">politik@kfmv.ch</a>
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern <a href="mailto:info@travailsuisse.ch">info@travailsuisse.ch</a>

5. Weitere interessierte Organisationen / autres organisations intéressées / altri organizzazioni interessate

Association suisse de l'arbitrage ASA Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit	Boulevard du Théâtre 4 Case postale 5429 1211 Genève 11 <a href="mailto:asa@swissarbitration.org">asa@swissarbitration.org</a>
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	Strada di Pregassona 33 6963 Lugano-Pregassona <a href="mailto:acsi@acsi.ch">acsi@acsi.ch</a>
Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria CATEF	Via Trevano 39 CP 4137 6904 Lugano <a href="mailto:info@catef.ch">info@catef.ch</a>
Centre patronal	Kapellenstrasse 14 3001 Bern <a href="mailto:cpbern@centrepatronal.ch">cpbern@centrepatronal.ch</a>
Conférence latine des chefs de départements de justice et police CLDJP	Av. Beauregard 13 1700 Fribourg <a href="mailto:cldjp@cldjp.ch">cldjp@cldjp.ch</a>
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz	Schwanengasse 9 3011 Bern <a href="mailto:info@djs-ids.ch">info@djs-ids.ch</a>
Eidg. Kommission für Konsumentenfragen EKK	Bundeshaus Ost 3003 Bern <a href="mailto:matthias.gehrig@bfk.admin.ch">matthias.gehrig@bfk.admin.ch</a> <a href="mailto:info@bfk.admin.ch">info@bfk.admin.ch</a>
EXPERTsuisse AG	Stauffacherstrasse 1 8004 Zürich <a href="mailto:info@expertsuisse.ch">info@expertsuisse.ch</a>
Fédération des entreprises romandes FER	98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11 <a href="mailto:yannic.forney@fer-ge.ch">yannic.forney@fer-ge.ch</a>
Fédération romande des consommateurs	Rue de Genève 7 Case postale 6151 1002 Lausanne <a href="mailto:info@frc.ch">info@frc.ch</a>
Fédération romande immobilière	Case postale 5607 1002 Lausanne <a href="mailto:mail@fri.ch">mail@fri.ch</a>

Hauseigentümerverband Schweiz	Postfach 8032 Zürich <a href="mailto:info@hev-schweiz.ch">info@hev-schweiz.ch</a>
Juristinnen Schweiz	Frau Dr. Alice Reichmuth Pfammatter Rue de Lausanne 81 1700 Fribourg <a href="mailto:info@lawandwomen.ch">info@lawandwomen.ch</a>
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz	Armin Budliger, Präsident Betreibungs- und Konkursamt Nidwalden Engelbergstrasse 34 6371 Stans <a href="mailto:armin.budliger@nw.ch">armin.budliger@nw.ch</a>
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 <a href="mailto:peter.mischler@fdk-cdf.ch">peter.mischler@fdk-cdf.ch</a> <a href="mailto:info@fdk-cdf.ch">info@fdk-cdf.ch</a>
Konferenz der kantonalen Polizei- und Justizdirektorinnen und -direktoren KKJPD	Generalsekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7 <a href="mailto:info@kkjpd.ch">info@kkjpd.ch</a>
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK	Generalsekretariat Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern <a href="mailto:office@sodk.ch">office@sodk.ch</a>
Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES	Generalsekretariat c/o Hochschule Luzern - Soziale Arbeit Werftstr. 1 Postfach 2945 6002 Luzern <a href="mailto:info@kokes.ch">info@kokes.ch</a>
Konferenz der Schweizerischen Handelsregisterbehörden	Postfach 388 3900 Brig <a href="mailto:info.afhn@sg.ch">info.afhn@sg.ch</a>
Nationales Versicherungsbüro Schweiz NVB / Nationaler Garantiefonds Schweiz NGF	Generalsekretariat Postfach 8085 Zürich <a href="mailto:info@nbi-ngf.ch">info@nbi-ngf.ch</a>
proFonds	Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz Dufourstrasse 49 4052 Basel <a href="mailto:info@profonds.org">info@profonds.org</a>
Santé Suisse	Römerstrasse 20 4502 Solothurn <a href="mailto:mail@santesuisse.ch">mail@santesuisse.ch</a>

SchKG-Vereinigung, Vereinigung für Schuldbetreibungs- und Konkursrecht	Herrn Dr. iur. Thomas Bauer c/o Finma Laupenstrasse 27 3003 Bern <a href="mailto:lorandi@hol-law.ch">lorandi@hol-law.ch</a>
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht	Geschäftsstelle SGHVR Oberdorfstrasse 16 4118 Rodersdorf <a href="mailto:info@sghvr.ch">info@sghvr.ch</a>
Schweizerischer Verband Creditreform	Teufener Strasse 36 9000 St.Gallen <a href="mailto:info@creditreform.ch">info@creditreform.ch</a>
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR	c/o Patrick Guidon Kantonsgericht St. Gallen Klosterhof 1 9001 St. Gallen <a href="mailto:info@svr-asm.ch">info@svr-asm.ch</a>
Schweizerischer Anwaltsverband SAV	Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern <a href="mailto:info@sav-fsa.ch">info@sav-fsa.ch</a>
Schweizerischer Juristenverein SJV	Sekretariat Sonja Beti Postfach 8021 Zürich <a href="mailto:info@juristenverein.ch">info@juristenverein.ch</a>
Schweizerischer Notarenverband SNV	Schwanengasse 5/7 3011 Bern <a href="mailto:info@snv-fsn.ch">info@snv-fsn.ch</a>
Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP	c/o H. Konrad Kreuzstrasse 26 8008 Zürich <a href="mailto:info@asip.ch">info@asip.ch</a>
Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen SVBK	Bundesgasse 16 3011 Bern <a href="mailto:info@svbk.ch">info@svbk.ch</a>
Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler	Stefan Brunner, Präsident Friedensrichteramt Bezirk Kriens Villastrasse 1 6010 Kriens <a href="mailto:s.brunner@svfv.ch">s.brunner@svfv.ch</a>
Schweizerischer Versicherungsverband SVV	C.F. Meyer-Str. 14 Postfach 4288 8022 Zürich <a href="mailto:info@svv.ch">info@svv.ch</a>
Schweizerisches Konsumentenforum kf	Belpstrasse 11 3007 Bern <a href="mailto:info@konsum.ch">info@konsum.ch</a>
Stiftung für Konsumentenschutz SKS	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 <a href="mailto:info@konsumentenschutz.ch">info@konsumentenschutz.ch</a>
SwissFoundations	Heinrichstrasse 267e 8005 Zürich <a href="mailto:info@swissfoundations.ch">info@swissfoundations.ch</a>

Universität Basel Juristische Fakultät	Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel <a href="mailto:Dekanat-Ius@unibas.ch">Dekanat-Ius@unibas.ch</a>
Universität Bern Rechtswissenschaftliche Fakultät	Schanzeneckstr. 1 Postfach 8573 3001 Bern <a href="mailto:sylvia.kilchenmann@rwdek.unibe.ch">sylvia.kilchenmann@rwdek.unibe.ch</a>
Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche Fakultät	Miséricorde 1700 Freiburg <a href="mailto:ius-admin@unifr.ch">ius-admin@unifr.ch</a>
Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät Dekanat	Frohburgstrasse 3 Postfach 4466 6002 Luzern <a href="mailto:rf@unilu.ch">rf@unilu.ch</a>
Universität St. Gallen Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRP-HSG	Bodanstrasse 4 9000 St. Gallen <a href="mailto:irp@unisg.ch">irp@unisg.ch</a>
Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät	Rämistr. 74/2 8001 Zürich <a href="mailto:dekanat@ius.uzh.ch">dekanat@ius.uzh.ch</a>
Université de Genève Faculté de droit	40, bd du Pont-d'Arve 1211 Genève 4 <a href="mailto:Delphine.Chignol@unige.ch">Delphine.Chignol@unige.ch</a>
Université de Lausanne Faculté de droit	BFSH 1 1015 Lausanne <a href="mailto:doyen.fdca@unil.ch">doyen.fdca@unil.ch</a>
Université de Neuchâtel Faculté de droit et des sciences économiques	Avenue du 1er mars 26 2000 Neuchâtel <a href="mailto:decanat.droit@unine.ch">decanat.droit@unine.ch</a>
Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute	c/o Eveline Küng Advokaturbüro Küng + Hunziker Lindenhofweg 9 3123 Belp <a href="mailto:info@inkassosuisse.ch">info@inkassosuisse.ch</a>
Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen VSUJ	Herrn Thomas Meyrat c/o UBS AG Postfach 8098 Zürich <a href="mailto:jurist@unternehmensjuristen.ch">jurist@unternehmensjuristen.ch</a>
Zürcher Fachhochschule ZFH	Walcheplatz 2 8090 Zürich <a href="mailto:info@zfh.ch">info@zfh.ch</a>



28 Aprile 2023

---

# 16.470 Iniziativa parlamentare Regazzi

## **Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato**

### Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

---



## Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio

### Indice

<b>1</b>	<b>In generale</b> .....	<b>3</b>
1.1	Panoramica.....	3
1.2	Oggetto della procedura di consultazione (avamprogetto).....	4
<b>2</b>	<b>Elenco dei partecipanti</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Pareri generali sull'avamprogetto</b> .....	<b>5</b>
3.1	Valutazione generale dell'avamprogetto.....	5
3.2	Valutazione della variante 1 (tasso d'interesse variabile).....	5
3.3	Valutazione della variante 2 (tasso d'interesse fisso ridotto al 3 per cento) .....	8
3.4	Pareri a favore del mantenimento dello status quo .....	9
3.5	Altri commenti concernenti l'avamprogetto .....	9
<b>4</b>	<b>Commenti ai singoli articoli dell'avamprogetto</b> .....	<b>10</b>
4.1	Articolo 73 capoverso 1 CO.....	10
4.2	Articolo 104 capoverso 3 CO.....	10
<b>5</b>	<b>Altri commenti generali e proposte</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Accesso ai pareri</b> .....	<b>10</b>
	<b>Allegato</b> .....	<b>11</b>



## Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio

### Riassunto

La procedura di consultazione sull'adeguamento del tasso d'interesse moratorio (modifica del Codice delle obbligazioni) si è svolta dal 7 luglio 2022 al 28 ottobre 2022. In totale sono pervenuti 38 pareri. La maggioranza assoluta dei partecipanti si è espressa a favore dello status quo (15 Cantoni, un partito e sei organizzazioni) e quindi contro una modifica del tasso d'interesse moratorio. Tuttavia, tralasciando i pareri a favore dello status quo, la maggioranza dei fautori della modifica approva la variante 1 (tasso variabile; nove Cantoni, quattro partiti e un'organizzazione). In generale l'avamprogetto viene sostenuto dai partiti (quattro su cinque), ma ampiamente respinto dai Cantoni (15 su 25) e dalle cerchie economiche (sei su otto).

La maggioranza dei Cantoni respinge la variante 1 a causa dell'onere amministrativo conseguente all'adozione di un tasso variabile (sette Cantoni). Quattro Cantoni e un'organizzazione ritengono inoltre che il tasso fisso s'inserisca nella tradizione giuridica svizzera. Anche i costi derivanti dall'applicazione di un tasso variabile (ad esempio legati al calcolo) a carico degli attori economici sono stati un fattore determinante per il rifiuto (10 Cantoni, un partito e sette organizzazioni). Mentre alcuni partecipanti sostengono che la variante 1 non rispecchierebbe l'effettivo tasso di mercato, poiché quest'ultimo verrebbe fissato solo una volta all'anno, altri la ritengono invece l'unica soluzione in grado di allineare in modo convincente il tasso d'interesse moratorio al tasso di mercato (nove Cantoni, quattro partiti e un'organizzazione), con l'ulteriore vantaggio di non dover ricorrere al processo legislativo ogni volta che cambia il tasso. Alcuni partecipanti auspicano un aumento del SARON superiore a quello proposto (due Cantoni, un partito e tre organizzazioni).

La variante 2 (tasso fisso ridotto al 3%) non è riuscita a convincere i partecipanti. La maggior parte di loro ritiene infatti che il contesto in cui è stata lanciata l'iniziativa – un momento in cui i tassi d'interesse erano permanentemente bassi o addirittura negativi – sia già cambiato e che una riduzione del tasso d'interesse moratorio non sia più giustificata (12 Cantoni, due partiti e un'organizzazione). Ridurre il tasso moratorio invierebbe inoltre un messaggio sbagliato ai debitori e rischierebbe di danneggiare l'economia nel suo complesso (nove Cantoni, un partito e sei organizzazioni).

Lo status quo rimane quindi la soluzione più sostenuta dai partecipanti (15 Cantoni, un partito e sei organizzazioni). In primo luogo perché si considera che il tasso fisso sia ancorato alla tradizione giuridica svizzera e in secondo luogo, si teme che le varianti proposte rischino di indurre i creditori a prevedere a livello contrattuale un tasso ancora più alto di quello praticato sui mercati. Per cui un tasso d'interesse moratorio fisso rimane, alla fine, la soluzione più semplice e comprensibile da applicare, il che sostiene indirettamente la variante 2, se il diritto vigente dovesse essere modificato.

A causa della sua scarsa rilevanza pratica, l'abrogazione della disposizione applicabile tra commercianti (art. 104 cpv. 3 CO) non ha sollevato obiezioni.

## 1 In generale

### 1.1 Panoramica

La procedura di consultazione sull'adeguamento del tasso d'interesse moratorio (modifica del Codice delle obbligazioni) si è svolta dal 7 luglio 2022 al 28 ottobre 2022. I Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate sono stati invitati ad esprimere il loro parere.

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

Hanno risposto 25 Cantoni, cinque partiti, otto organizzazioni e altri partecipanti. In totale sono pervenuti 38 pareri.

Un Cantone<sup>1</sup> e quattro organizzazioni<sup>2</sup> hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

Il rapporto riassume i pareri espressi, presentando dapprima la valutazione generale dell'avamprogetto (cap. 3.1), in seguito la valutazione della variante 1 (cap. 3.2) e poi della variante 2 (cap. 3.3), i pareri a favore del mantenimento dello status quo (cap. 3.4), nonché altri commenti concernenti l'avamprogetto (cap. 3.5), i commenti ai singoli articoli dell'avamprogetto (cap. 4) e infine altri commenti generali e proposte (cap. 5).

Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali.<sup>3</sup>

### **1.2 Oggetto della procedura di consultazione (avamprogetto)**

La presente procedura di consultazione verte sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare 16.470 Regazzi, che chiede di legare gli interessi moratori previsti nel Codice delle obbligazioni all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato e di uniformare le altre disposizioni del diritto federale in materia<sup>4</sup>.

Nella procedura di consultazione sono state presentate due varianti per adempiere il mandato dell'iniziativa parlamentare: la variante 1 propone di rinunciare al sistema attuale, che prevede un interesse moratorio a tasso fisso, a favore di un tasso d'interesse variabile, fissato di anno in anno dal Consiglio federale sulla base del SARON composto e maggiorato di due punti percentuali. La variante 2 mantiene invece un tasso d'interesse fisso, ma lo riduce al 3 per cento.

Tuttavia, l'avamprogetto non riguardava la richiesta di modificare le ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti, poiché mediante un'iniziativa parlamentare può essere proposta solo l'elaborazione di un progetto di «atto legislativo dell'Assemblea federale» (art. 107 cpv. 1 LParl<sup>5</sup>). Le necessarie modifiche alle ordinanze sono di competenza del Consiglio federale.

## **2 Elenco dei partecipanti**

In allegato figura l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato alla consultazione.

---

<sup>1</sup> JU

<sup>2</sup> UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI, ASM, SWISSFOUNDATIONS, NBI/NGF

<sup>3</sup> Disponibili all'indirizzo : [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione > Concluse > 2022 > Parl.

<sup>4</sup> Iv.pa. 16.470 Regazzi: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20160470>

<sup>5</sup> RS 171.10

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

### **3 Pareri generali sull'avamprogetto**

#### **3.1 Valutazione generale dell'avamprogetto**

In sostanza, nove Cantoni<sup>6</sup>, quattro partiti<sup>7</sup> e due organizzazioni<sup>8</sup> approvano la modifica del tasso d'interesse moratorio. D'altra parte, 15 Cantoni<sup>9</sup>, un partito<sup>10</sup> e sei organizzazioni<sup>11</sup> sono favorevoli a mantenere lo status quo e un Cantone<sup>12</sup> si esprime semplicemente a favore di un tasso fisso.

La variante 1 (tasso variabile) è stata sostenuta da nove Cantoni<sup>13</sup>, quattro partiti<sup>14</sup> e un'organizzazione<sup>15</sup>.

La variante 2 (tasso fisso ridotto al 3%) è approvata da un Cantone<sup>16</sup> e un'organizzazione<sup>17</sup>. Tre Cantoni<sup>18</sup> favorevoli al mantenimento dello status quo hanno dichiarato di sostenere la variante 2 in caso di modifica. Senza che sia esplicitato, alcuni argomenti dei fautori dello status quo sostengono indirettamente la variante 2.

Un Cantone<sup>19</sup> si è pronunciato a favore sia della variante 1 sia della variante 2.

#### **3.2 Valutazione della variante 1 (tasso d'interesse variabile)**

Per raggiungere l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare, nove Cantoni<sup>20</sup>, quattro partiti<sup>21</sup> e un'organizzazione<sup>22</sup> si sono detti favorevoli al tasso d'interesse moratorio variabile proposto dalla variante 1. Tra questi partecipanti, un Cantone<sup>23</sup> precisa che ai Cantoni andrebbe concesso un periodo sufficiente per adeguare i tassi d'interesse nell'amministrazione in generale.

Un Cantone<sup>24</sup> ritiene che l'attuale aumento dei tassi d'interesse sia la prova che, grazie alla sua flessibilità, un tasso d'interesse variabile costituisce l'unica soluzione praticabile. Inoltre, quattro partiti<sup>25</sup> sostengono che il SARON è il migliore riferimento disponibile sul mercato. Secondo due partiti<sup>26</sup>, la variante 1 permette all'economia la flessibilità necessaria per evitare

---

<sup>6</sup> BE, BL, BS, GE, SZ, TG, TI, UR, ZH

<sup>7</sup> Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC

<sup>8</sup> SSIC, USS

<sup>9</sup> AG, AI, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, VD, VS, ZG

<sup>10</sup> PVL

<sup>11</sup> CATEF, CP, CREDITREFORM, HEV, INKASSO, USAM

<sup>12</sup> AR

<sup>13</sup> BE, BL, BS, GE, SZ, TG, TI, UR, ZH

<sup>14</sup> Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC

<sup>15</sup> USS

<sup>16</sup> BE

<sup>17</sup> SSIC

<sup>18</sup> AG, pag. 1, GL, pag. 1, NW, pag. 1

<sup>19</sup> BE

<sup>20</sup> BE, BL, BS, GE, SZ, TG, TI, UR, ZH

<sup>21</sup> Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC

<sup>22</sup> USS

<sup>23</sup> ZH, pag. 2

<sup>24</sup> BL, pag. 1

<sup>25</sup> Alleanza del Centro, pag. 1, PLR, pag. 1, PS, pag. 2; UDC, pag. 1

<sup>26</sup> Alleanza del Centro, pag. 1, PLR, pag. 1

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

di ricorrere di volta in volta al processo legislativo. Infine, sulla base dell'esperienza maturata con i tassi negativi, un Cantone<sup>27</sup> ritiene opportuno maggiorare il SARON di due punti percentuali e introdurre un tasso massimo.

In generale, due Cantoni<sup>28</sup>, un partito<sup>29</sup> e tre organizzazioni<sup>30</sup> sostengono che il SARON dovrebbe essere maggiorato di (almeno) tre punti percentuali, in particolare a causa del tasso d'interesse di rifinanziamento del nove per cento. Inoltre, le tre organizzazioni sopra citate affermano che non occorre definire un tetto massimo, in quanto il creditore, che deve rifinanziarsi sul mercato, dovrebbe poter versare tutti i costi sul debitore inadempiente. Infine, un Cantone<sup>31</sup> sostiene che la legge dovrebbe fare la distinzione tra il trattamento dei rapporti commerciali e quello con i consumatori: nel caso dei rapporti commerciali, dovrebbe essere prevista una maggiorazione del SARON superiore a due punti percentuali. In caso contrario, potrebbe deteriorarsi la morale di pagamento nel settore commerciale.

Un Cantone<sup>32</sup> contrario al tasso variabile è dell'avviso che, se quest'ultimo dovesse comunque essere mantenuto, sarebbe opportuno ricorrere a un tasso d'interesse di riferimento già esistente, come il tasso di riferimento per le pigioni. Questo tasso verrebbe adeguato periodicamente dal Consiglio federale; in questo modo si adotterebbe una soluzione semplice e collaudata.

Un partito<sup>33</sup> ritiene ragionevole il rischio che i non addetti ai lavori non conoscano il tasso corrente, fissato e comunicato annualmente dal Consiglio federale. Sottolinea inoltre che l'introduzione di un tasso d'interesse variabile nell'Unione Europea ha portato a periodi di pagamento più brevi.

Secondo un'organizzazione<sup>34</sup>, per raggiungere l'obiettivo della presente modifica l'adeguamento del tasso in base alla variante 1 dovrebbe essere effettuato meno frequentemente. In caso contrario, il tasso sarebbe soggetto a fluttuazioni – talvolta deboli – del SARON, il che comporterebbe costi inutili e incertezza giuridica. Inoltre, il SARON andrebbe composto su un orizzonte temporale più lungo, per evitare l'influenza di tendenze temporanee del mercato e di adeguamenti dei tassi troppo frequenti. Allo stesso modo un partito<sup>35</sup> sostiene che il tasso non andrebbe adeguato se ha subito solo lievi cambiamenti, per prevenire costi amministrativi inutili. Un Cantone<sup>36</sup> è del parere che la variante 1 non debba essere scelta a causa delle piccole fluttuazioni che potrebbero verificarsi.

---

<sup>27</sup> TG, pag. 1

<sup>28</sup> GE, pag. 1; ZH, pag. 1

<sup>29</sup> PLR, pag. 1

<sup>30</sup> CREDITREFORM, pag. 2; INKASSO, pag. 3; USAM, pag. 2

<sup>31</sup> BS, pag. 1

<sup>32</sup> AR, pag. 2

<sup>33</sup> Alleanza del Centro, pag. 1

<sup>34</sup> USS, pag. 1

<sup>35</sup> PLR, pag. 1-2

<sup>36</sup> ZG, pag. 1

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

Quattro Cantoni<sup>37</sup> e un'organizzazione<sup>38</sup> ritengono invece che un tasso fisso sia ancorato alla tradizione giuridica svizzera.

Inoltre, secondo sette Cantoni<sup>39</sup>, dati i costi amministrativi e tecnici per i Cantoni (adeguamento del tasso, decisione amministrativa, pubblicazione, ecc.) e la necessità di spiegare ai cittadini il meccanismo del tasso variabile, è preferibile mantenere un tasso fisso; questi svantaggi prevalgono sul vantaggio di avere un tasso il più possibile in linea con quello di mercato. Ciononostante, due Cantoni<sup>40</sup> e un partito<sup>41</sup> si pronunciano comunque a favore del tasso variabile proposto dalla variante 1.

Secondo 10 Cantoni<sup>42</sup>, un partito<sup>43</sup> e sette organizzazioni<sup>44</sup>, l'applicazione di un tasso variabile comporterebbe difficoltà e nuovi oneri amministrativi per gli operatori economici, soprattutto se gli interessi dovessero essere calcolati retroattivamente per diversi anni. Nonostante questa constatazione, un partito<sup>45</sup> è comunque favorevole al tasso variabile della variante 1.

Un Cantone<sup>46</sup> aggiunge che la variante 1 non consentirebbe un tasso d'interesse moratorio che rispecchierebbe effettivamente il tasso applicato sul mercato, visto che il tasso variabile verrebbe fissato solo una volta all'anno dal Consiglio federale e il SARON è un tasso d'interesse volatile. Inoltre, secondo un altro Cantone<sup>47</sup> e un'organizzazione<sup>48</sup>, un tasso variabile che cambierebbe annualmente non consentirebbe alcuna pianificazione per debitori e creditori e potrebbe portare a una disparità di trattamento nel processo di riscossione.

Considerata la sorte del LIBOR, un Cantone<sup>49</sup> dubita della sostenibilità a lungo termine del SARON.

Secondo un Cantone<sup>50</sup>, la variabilità della variante 1 potrebbe avere effetti indesiderati: i creditori otterrebbero un rendimento calcolato sulla base di un metodo che non è correlato alla mora di pagamento e, inoltre, se i tassi continuassero ad aumentare, le conseguenze per i debitori potrebbero essere drammatiche.

Un Cantone ha affermato<sup>51</sup> che l'arrotondamento per eccesso o per difetto alla cifra intera più vicina secondo le regole dell'arrotondamento commerciale, previsto dalla variante 1, priva l'interesse moratorio della flessibilità fornita dai mezzi punti percentuali.

---

<sup>37</sup> AR, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 1; VD, pag. 1

<sup>38</sup> CP, pag. 1

<sup>39</sup> AR, pag. 2; LU, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1

<sup>40</sup> UR, pag. 1; ZH, pag. 1

<sup>41</sup> PLR, pag. 1-2

<sup>42</sup> FR, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 2; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1

<sup>43</sup> PVL, pag. 1

<sup>44</sup> CATEF, pag. 2-3; CP, pag. 1; CREDITREFORM, pag. 3; HEV, pag. 2; INKASSO, pag. 3; SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2

<sup>45</sup> PLR, pag. 1-2

<sup>46</sup> GR, pag. 3

<sup>47</sup> VD, pag. 1

<sup>48</sup> SSIC, pag. 1

<sup>49</sup> VD, pag. 1

<sup>50</sup> NE, pag. 2

<sup>51</sup> GR, pag. 3

## Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio

### 3.3 Valutazione della variante 2 (tasso d'interesse fisso ridotto al 3 per cento)

Un'organizzazione<sup>52</sup> è favorevole alla riduzione del tasso d'interesse moratorio al tre per cento. Un Cantone<sup>53</sup> si pronuncia semplicemente a favore di un tasso d'interesse fisso.

12 Cantoni<sup>54</sup>, due partiti<sup>55</sup> e un'organizzazione<sup>56</sup> ritengono tuttavia che il contesto in cui è stata lanciata l'iniziativa – un momento in cui i tassi d'interesse erano permanentemente bassi o addirittura negativi - sia già cambiato e che una riduzione del tasso d'interesse moratorio non sia più giustificata. Allo stesso modo, secondo due Cantoni<sup>57</sup>, un partito<sup>58</sup> e una organizzazione<sup>59</sup>, l'attuale aumento dei tassi d'interesse è la prova che la riduzione del tasso legale non è una soluzione sostenibile: i tassi d'interesse sono volatili e occorre preservare la stabilità svizzera.

Secondo nove Cantoni<sup>60</sup>, un partito<sup>61</sup> e sei organizzazioni<sup>62</sup>, ridurre il tasso d'interesse moratorio fisso rischia di prolungare i periodi di pagamento, con un impatto negativo sull'economia nel suo complesso. Invierebbe inoltre un segnale sbagliato ai debitori. I ritardi nei pagamenti possono minare la liquidità dei creditori interessati. Inoltre, secondo tre organizzazioni<sup>63</sup>, con un tasso d'interesse così basso il creditore dovrebbe assumersi il rischio che il suo rifinanziamento gli costi più di quanto potrebbe ricevere dal suo debitore, poiché un prestito non garantito a favore di un privato è ottenibile in pratica solo a un tasso d'interesse minimo del nove per cento. Infine, i creditori potrebbero cambiare la loro prassi ed esigere di essere sistematicamente pagati prima di fornire le loro prestazioni.

Secondo un Cantone<sup>64</sup>, lo Stato può istituire un tasso d'interesse fisso come mezzo per prevenire e combattere l'indebitamento.

Secondo cinque Cantoni<sup>65</sup> e due organizzazioni<sup>66</sup>, poiché l'interesse moratorio mira a un risarcimento forfettario (spesso insufficiente) del danno subito dal creditore e/o a un rapido pagamento dello stesso, non è opportuno ridurre il tasso d'interesse fisso.

---

<sup>52</sup> SSIC, pag. 1

<sup>53</sup> AR, pag. 2

<sup>54</sup> AI, pag. 1; FR, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 1-2; LU, pag. 1-2; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; TI, pag. 1; ZG, pag. 2

<sup>55</sup> PVL, pag. 1; PS, pag. 1

<sup>56</sup> HEV, pag. 2

<sup>57</sup> GR, pag. 2; VD, pag. 2

<sup>58</sup> PVL, pag. 1

<sup>59</sup> SSIC, pag. 1

<sup>60</sup> FR, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 4; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; VD, pag. 1-2; VS, pag. 1; ZG, pag. 2

<sup>61</sup> PVL, pag. 1

<sup>62</sup> CATEF, pag. 3; CP, pag. 2; CREDITREFORM, pag. 2; HEV, pag. 2; INKASSO, pag. 2; USAM, pag. 1

<sup>63</sup> CREDITREFORM, pag. 2; INKASSO, pag. 2; USAM, pag. 2

<sup>64</sup> NE, pag. 2

<sup>65</sup> OW, pag. 1; SG, pag. 1; VD, pag. 1-2; VS, pag. 1; ZH, pag. 1

<sup>66</sup> CATEF, pag. 2; CP, pag. 1

## Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio

### 3.4 Pareri a favore del mantenimento dello status quo

La maggioranza dei partecipanti, ovvero 15 Cantoni<sup>67</sup>, un partito<sup>68</sup> e sei organizzazioni<sup>69</sup>, ritiene che l'attuale tasso d'interesse moratorio non vada modificato. Tuttavia, tra questi partecipanti, tre Cantoni<sup>70</sup> preferirebbero che in caso di modifica prevalesse la variante 2. Pertanto, un'ampia maggioranza dei Cantoni (15 su 25) e delle associazioni economiche (sei su otto) si è espressa contro qualsiasi modifica.

Secondo quattro Cantoni<sup>71</sup> e un'organizzazione<sup>72</sup>, il tasso fisso è ancorato alla tradizione giuridica svizzera. Analogamente, un Cantone<sup>73</sup> e due organizzazioni<sup>74</sup> sostengono che il sistema attuale è accettato e collaudato da molti anni.

Secondo due Cantoni<sup>75</sup>, la riduzione del tasso d'interesse moratorio incoraggerebbe gli attori economici a modificare i loro rapporti mediante esplicite disposizioni contrattuali che non permetterebbero necessariamente di raggiungere lo scopo della modifica legislativa. In particolare, secondo un Cantone<sup>76</sup> la modifica del tasso attuale con la variante 1 o 2 potrebbe influire negativamente sulla situazione dei debitori: i creditori potrebbero essere più propensi a modificare contrattualmente i loro rapporti commerciali e a prevedere un tasso d'interesse moratorio ancora più alto di quello attualmente in vigore. Inoltre, in caso di adozione di un tasso variabile, gli istituti di credito potrebbero inasprire le condizioni di credito a causa delle incertezze legate a un tasso variabile. D'altra parte, secondo un'organizzazione<sup>77</sup>, sebbene l'articolo 104 CO sia di natura dispositiva le parti derogano al tasso d'interesse legale soprattutto nei contratti ripetitivi e più raramente nei contratti individuali.

### 3.5 Altri commenti concernenti l'avamprogetto

La maggioranza relativa dei Cantoni (12 Cantoni)<sup>78</sup> e quasi tutte le organizzazioni (sette organizzazioni)<sup>79</sup> sono favorevoli a un tasso fisso per garantire una soluzione comprensibile e di facile attuazione. Secondo un Cantone<sup>80</sup>, se non si può mantenere un tasso fisso a livello federale, lo si dovrebbe permettere almeno a livello cantonale.

Secondo tre Cantoni<sup>81</sup>, il tasso d'interesse moratorio dovrebbe essere superiore a quello di un prestito ipotecario.

---

<sup>67</sup> AG, pag. 1; AI, pag. 1; FR, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 4; LU, pag. 2; NE, pag. 1-2; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; VD, pag. 2; VS, pag. 1; ZG, pag. 1

<sup>68</sup> PVL, pag. 1

<sup>69</sup> CATEF, pag. 2; CP, pag. 2; CREDITREFORM, pag. 1; HEV, pag. 2; INKASSO, pag. 1; USAM, pag. 1

<sup>70</sup> AG, pag. 1; GL, pag. 1; NW, pag. 1

<sup>71</sup> AR, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 1; VD, pag. 1

<sup>72</sup> CP, pag. 1

<sup>73</sup> ZG, pag. 1

<sup>74</sup> CATEF, pag. 2; HEV, pag. 2

<sup>75</sup> SO, pag. 1; VD, pag. 2

<sup>76</sup> VD, pag. 2

<sup>77</sup> CATEF, pag. 3

<sup>78</sup> AI, pag. 1; AR, pag. 2; GL, pag. 1; LU, pag. 1-2; NE, pag. 2; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; VD, pag. 1-2; VS, pag. 1

<sup>79</sup> CATEF, pag. 4; CP, pag. 1; CREDITREFORM, pag. 3; HEV, pag. 2; INKASSO, pag. 3; SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2

<sup>80</sup> AR, pag. 2

<sup>81</sup> AI, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1

## **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

### **4 Commenti ai singoli articoli dell'avamprogetto**

#### **4.1 Articolo 73 capoverso 1 CO**

Un Cantone<sup>82</sup> approva la menzione dell'interesse moratorio all'articolo 73 capoverso 1 CO. Come nel caso degli articoli 40*f* e 253*b* CO, sarebbe opportuno precisare direttamente nell'articolo 73 CO il riferimento all'articolo sugli interessi moratori.

#### **4.2 Articolo 104 capoverso 3 CO**

Un Cantone<sup>83</sup> è favorevole all'abrogazione dell'articolo 104 capoverso 3 CO. Tale capoverso non ha alcun significato pratico e le parti sono libere di derogare alle regole dispositive.

### **5 Altri commenti generali e proposte**

Secondo un'organizzazione<sup>84</sup>, l'avamprogetto non affronta la questione dei diversi tassi d'interesse moratorio previsti dal diritto pubblico federale, quando invece l'iniziativa alla base dell'avamprogetto era stata elaborata in un periodo di particolare difficoltà economiche.

Tre organizzazioni<sup>85</sup> sostengono che non sarebbe corretto che i privati ricevano un tasso d'interesse moratorio soltanto del tre per cento mentre lo Stato riceverebbe un interesse moratorio del quattro per cento (ordinanza del DFF del 25 giugno 2021<sup>86</sup> sui tassi d'interesse) e potrebbe rifinanziarsi con un tasso inferiore.

### **6 Accesso ai pareri**

Conformemente all'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005<sup>87</sup> sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione della consultazione, i pareri dei partecipanti alla consultazione una volta scaduto il termine per rispondere e - dopo che il Consiglio federale ne abbia preso atto - il rapporto sui risultati della consultazione. Questi documenti sono pubblicati in formato elettronico sul sito Internet della Cancelleria federale che fornisce accesso anche ai pareri della consultazione (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005<sup>88</sup> sulla procedura di consultazione).

---

<sup>82</sup> NW, pag. 2

<sup>83</sup> NW, pag. 2

<sup>84</sup> CP, pag. 2

<sup>85</sup> CREDITREFORM, pag. 3; INKASSO, pag. 3; USAM, pag. 2

<sup>86</sup> RS 631.014

<sup>87</sup> RS 172.061

<sup>88</sup> RS 172.061.1



**Elenco dei partecipanti  
Verzeichnis der Eingaben  
Liste des organismes ayant répondu**

**Cantoni / Kantone / Cantons**

<b>AG</b>	Argovia / Aargau / Argovie /
<b>AI</b>	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
<b>AR</b>	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
<b>BE</b>	Berna / Bern / Berne
<b>BL</b>	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
<b>BS</b>	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
<b>FR</b>	Friburgo / Freiburg / Fribourg
<b>GE</b>	Ginevra / Genf / Genève
<b>GL</b>	Glarona / Glarus / Glaris
<b>GR</b>	Grigioni / Graubünden / Grisons
<b>LU</b>	Lucerna / Luzern / Lucerne
<b>NE</b>	Neuchâtel / Neuenburg
<b>NW</b>	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
<b>OW</b>	Obvaldo/ Obwalden / Obwald
<b>SG</b>	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
<b>SH</b>	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
<b>SO</b>	Soletta / Solothurn / Soleure
<b>SZ</b>	Svitto / Schwyz / Schwyz
<b>TG</b>	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
<b>TI</b>	Ticino / Tessin
<b>UR</b>	Uri
<b>VD</b>	Vaud / Waadt
<b>VS</b>	Vallese / Wallis / Valais
<b>ZG</b>	Zugo / Zug / Zoug
<b>ZH</b>	Zurigo / Zürich / Zurich

**Partiti politici / Parteien / Partis politiques /**

<b>Le Centre</b>	Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre
<b>PLR</b>	I Liberali Radicali PLR Die Liberalen FDP Les Libéraux-Radicaux PLR Ils Liberals PLD

**Sintesi dei risultati della procedura di consultazione: adeguamento del tasso d'interesse moratorio**

<b>PS</b>	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Partito socialiste suisse PS
<b>PVL</b>	Partito verde liberale svizzero PVL Grünliberale Partei Schweiz GLP Partito vert'libéral suisse PVL
<b>UDC</b>	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

**Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organizzazioni intéressées e particuliers**

<b>CATEF</b>	Camera ticinese dell'economia fondiaria
<b>CP</b>	Centre patronal CP
<b>CREDITREFORM</b>	Creditreform
<b>HEV</b>	Hauseigentümergeverband Schweiz HEV
<b>INKASSO</b>	Inkasso Suisse
<b>SSIC</b>	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC Schweizerischer Baumeisterverband SBV Société Suisse des Entrepreneurs SSE Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs SSIC
<b>USAM</b>	Unione Svizzera delle Arti e Mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union Suisse des Arts e Métiers USAM
<b>USS</b>	Unione Sindacale Svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union Syndicale Suisse USS

**Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position /**

- Jura JU
  
- Associazione svizzera dei magistrati ASM  
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR  
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM  
Associazion svizra dals derschaders ASD
  
- Unione svizzera degli imprenditori  
Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse
  
- SWISSFOUNDATIONS
  
- Swiss national bureau of insurance (NBI)/Swiss national guarantee fund (NGF)